

Ordinanza concernente l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di biocidi

(Ordinanza sui biocidi, OPBioc)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 maggio 2005¹ sui biocidi è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 3 lett. b

Concerne soltanto il testo tedesco.

Art. 9 cpv. 1 lett. d

¹ In vista dell'omologazione, della registrazione o del riconoscimento sono applicabili, conformemente alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998² relativa all'immissione sul mercato di biocidi (direttiva 98/8/CE), i seguenti elenchi di principi attivi:

- d.³ l'elenco dei principi attivi notificati destinati ai biocidi secondo il regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione del 7 dicembre 2007⁴ relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16 paragrafo 2 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.

RS

¹ RS 813.12

² GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente O sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch o <http://eur-lex.europa.eu>.

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 28 feb. 2007, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 851).

⁴ GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3. I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente O sono ottenibili dietro fattura presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna, possono essere visionati gratuitamente oppure consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch o <http://eur-lex.europa.eu>.

Art. 10 cpv. 3 e 3^{bis}

³ I principi attivi destinati ai biocidi possono essere forniti soltanto se classificati, imballati ed etichettati come segue:

- a. secondo gli articoli 35 capoverso 2, 36 e 38 capoverso 6; oppure
- b. secondo gli articoli 35 capoverso 3, 36 capoverso 1 e 38 capoverso 2, in seguito alla modifica del della presente ordinanza.

^{3bis} In caso di fornitura di principi attivi, occorre redigere e fornire una scheda di dati di sicurezza secondo gli articoli 51-56 OPChim⁵.

Art. 35 cpv. 3

³ In deroga ai capoversi 1 e 2, i biocidi e i principi attivi possono essere classificati, conformemente all'articolo 56a OPChim⁶, secondo le esigenze del regolamento (CE) n. XY/200Z (regolamento GHS)⁷

Art. 36 cpv. 1

¹ Per l'imballaggio dei biocidi e dei principi attivi destinati ai biocidi si applicano per analogia gli articoli 35-37 OPChim⁸, l'articolo 56d capoverso 1 OPChim si applica per analogia all'imballaggio dei biocidi e dei principi attivi classificati secondo l'articolo 35 capoverso 3; là dove nell'OPChim si parla di sostanze e preparati pericolosi, nella presente ordinanza si intendono tutti i biocidi e i principi attivi destinati ai biocidi.

Art. 38 Etichettatura

¹ Su un biocida non si devono dare indicazioni errate, fuorvianti o incomplete o tacere fatti cosicché l'acquirente possa essere tratto in inganno in merito alla natura, al tipo di composizione o all'utilizzabilità del biocida.

² Per l'etichettatura dei biocidi si applicano per analogia gli articoli 39-49 OPChim⁹, per l'etichettatura dei biocidi classificati secondo l'articolo 35 capoverso 3 si applica per analogia l'articolo 56d OPChim. Là dove nell'OPChim si parla di fabbricante, nella presente ordinanza si intende il titolare.

³ Oltre ai dati di cui agli articoli 39 e 40, nonché 56c OPChim, occorre indicare:

- a. la denominazione di ogni principio attivo e della relativa concentrazione in unità metriche;
- b. il numero federale di omologazione, registrazione o riconoscimento;

⁵ RS 813.11

⁶ RS 813.11

⁷ GU del, p. I testi degli atti normativi dell'UE menzionati nella presente O sono ottenibili dietro fattura o possono essere visionati gratuitamente presso l'Organo di notifica per i prodotti chimici, 3003 Berna o possono essere consultati all'indirizzo Internet www.cheminfo.ch o <http://eur-lex.europa.eu>.

⁸ RS 813.11; RU 2007 824

⁹ RS 813.11

- c. la natura del preparato;
- d. l'impiego per il quale il biocida è omologato, registrato o riconosciuto;
- e. le istruzioni per l'impiego e la dose di applicazione, espressa in unità metriche, per ogni utilizzazione;
- f. eventuali effetti collaterali indesiderati, diretti o indiretti;
- g. istruzioni relative a interventi di pronto soccorso;
- h. qualora sia allegato un foglio illustrativo: la dicitura «Prima dell'uso leggere il foglio illustrativo accluso»;
- i. le istruzioni circa l'eliminazione sicura del biocida e del suo imballaggio, nonché l'indicazione relativa a un eventuale divieto di riutilizzare l'imballaggio;
- j. il numero o la denominazione della partita del prodotto;
- k. la data di scadenza in caso di immagazzinamento conforme alle prescrizioni;
- l. se del caso, le seguenti indicazioni:
 - 1. il tempo impiegato dal biocida prima di esplicitare i suoi effetti,
 - 2. l'intervallo da rispettare tra un'applicazione del biocida e l'altra,
 - 3. l'intervallo da rispettare tra l'applicazione e l'impiego successivo del prodotto trattato o l'accesso successivo delle persone o degli animali all'area in cui è stato impiegato il biocida, compresi i dettagli relativi:
 - ai mezzi e ai provvedimenti di decontaminazione ed aerazione delle aree trattate,
 - alla pulizia degli apparecchi,
 - 4. le misure precauzionali da adottarsi durante l'impiego, l'immagazzinamento e il trasporto.

⁴ Per quanto pertinente, occorre inoltre indicare:

- a. le categorie di utilizzatori;
- b. informazioni relative ai rischi particolari per l'ambiente, segnatamente allo scopo di proteggere gli organismi non bersaglio e di evitare una contaminazione delle acque;
- c. per i biocidi costituiti da o contenenti microrganismi patogeni o geneticamente modificati: le esigenze in materia di etichettatura ai sensi della direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000¹⁰ relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

⁵ Le indicazioni di cui al capoverso 3 lettere c, e, f, g, i, j, k, nonché l e al capoverso 4 lettera b possono essere apposte sull'imballaggio o figurare su un foglio illustrativo accluso. Se si tratta di un biocida costituito da o contenente microrganismi patogeni o geneticamente modificati, le indicazioni di cui al capoverso 4 lettera b devono figurare sull'etichetta.

¹⁰ G.U. L. 262 del 17.10.2000, pag. 21

⁶ Per l'etichettatura dei principi attivi destinati ai biocidi si applicano gli articoli 39-49 OPChim, per l'etichettatura dei principi attivi classificati secondo l'articolo 35 capoverso 3 si applica l'articolo 56d OPChim.

Art. 41a Obblighi successivi

Per quanto concerne gli obblighi successivi connessi con la classificazione o l'etichettatura, ai principi attivi e ai biocidi già classificati conformemente al regolamento GHS sulla base degli articoli 35 capoverso 3 e 38 capoversi 2 e 6 si applica per analogia l'articolo 56e OPChim.

II

La presente modifica entra in vigore il...

... 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

